



Comune di Chieve
Provincia di Cremona

Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 23 del 03.05.1999 pubblicata in data 07.05.1999
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 35 del 31.08.1999 pubblicata in data 03.09.1999
Aggiornato con delibera Consiglio Comunale n. 24 del 21.04.2001 pubblicata in data 21.04.2001
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 55 del 01.12.2004 pubblicata in data 17.12.2004

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Consiglieri comunali

1. Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dal D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
2. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero ,in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

Art. 2

Prima seduta del consiglio

1. La prima convocazione del consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Per la circostanza è convocato e presieduto dal Sindaco.
2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del Sindaco, va contestualmente partecipato al Prefetto.

Art. 3

Primi adempimenti del consiglio

1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, il consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
 - convalida degli eletti;
 - giuramento del Sindaco;
 - comunicazione dei componenti della Giunta;
 - discussione e approvazione degli indirizzi generali e di governo.

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

Art. 4 Composizione

1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero, che può essere quindi originariamente composto da un solo Consigliere.
2. I consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.
3. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune.
4. I Consiglieri che nel corso del mandato intendessero, in qualsiasi caso, distaccarsi dal gruppo di appartenenza ed aderire ad altro gruppo o costituirsi in gruppo diverso, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, la dichiarazione di aggregazione o formazione di altro gruppo. In tal caso il gruppo deve essere costituito da almeno due Consiglieri.

Art. 5 Costituzione

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capogruppo e vice capogruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capogruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.
2. I gruppi consiliari sono regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo o comma 4 dell'art. 4.
3. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione o eventuale cambiamento del proprio Capogruppo o vice capogruppo.

Art. 6 Presenza d'atto del Consiglio

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capogruppo e vice e di ogni successiva variazione.

Art. 7 Sede

1. Il Comune assicura, ai gruppi consiliari regolarmente costituiti, un locale idoneo a svolgere la loro attività
2. Qualora il locale assegnato fosse adibito anche ad altre attività, gli stessi definiranno di comune accordo l'accesso e le loro permanenze nel locale assegnato.
3. I testi delle deliberazioni di Giunta e Consiglio, accompagnati da specifici elenchi, potranno essere anche trasmessi ai Capigruppo previa esplicita richiesta dei medesimi.

Art. 8

Risorse Economiche

1. Il Comune compatibilmente con le possibilità del Bilancio, provvede a stanziare ogni anno una somma per il funzionamento dei gruppi consiliari.
2. Il 50% della somma annualmente stanziata è riservata al gruppo consiliare di maggioranza mentre il restante 50% dovrà essere suddiviso in parti uguali fra i gruppi di minoranza regolarmente costituiti.
3. Le somme ricevute dai gruppi dovranno essere impiegate per migliorare la loro efficienza ed in ogni caso per finalità strettamente connesse alla loro attività istituzionale.
4. I gruppi, contemporaneamente all'approvazione del Bilancio di previsione e del nuovo stanziamento, che successivamente gli sarà erogato, dovranno presentare il rendiconto delle spese di funzionamento sostenute nell'anno precedente, anticipandolo entro il 15 Gennaio al Segretario o al Funzionario del Servizio Ragioneria.

Art. 9

Attrezzature

1. Il Comune, allo scopo di agevolare l'attività dei gruppi consiliari, assicura agli stessi la fornitura di :
 - a) armadi contenitori di documenti;
 - b) piccole quantità di materiale di cancelleria;
 - c) uso della fotocopiatrice per modeste e limitate riproduzioni di singoli documenti.
 - d) Bachecca collocata all'esterno dell'edificio di proprietà Comunale, sede dell'attuale dispensario farmaceutico, esclusivamente riservato alle comunicazioni riguardanti l'attività istituzionale dei gruppi.

Art. 10

Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei Capigruppo è convocata dal Sindaco, che la presiede, ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più Capigruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.
2. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. La conferenza dei capigruppo costituisce, ad ogni effetto, commissione consiliare permanente.
3. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o dal Vicesindaco o dall'Assessore. Alla riunione partecipa il Segretario comunale od il suo sostituto ed assistono i funzionari comunali richiesti dal Sindaco. Per le riunioni si osservano le norme di cui al successivo art. 16.
4. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del Segretario comunale o di un suo delegato dallo stesso designato.
5. La riunione della conferenza dei capigruppo è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà più uno dei capigruppo.

Art. 11
Riunione dei Capigruppo

1. La riunione dei capigruppo è convocata dal Sindaco - anche informalmente - e può essere richiesta da uno dei capigruppo. Non richiede la partecipazione dei funzionari e non necessita di un verbale.
2. La riunione dei capigruppo ha lo scopo di trattare qualunque questione riguardante l'attività dell'ente, anche politicamente, che non rientrano nelle competenze del Presidente del Consiglio Comunale.

TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 12

Istituzione e composizione

1. È facoltà del Consiglio comunale costituire, al proprio interno, commissioni consiliari permanenti/ e non, sull'attività amministrativa per l'istruttoria e l'approfondimento di problemi specifici, nominandole a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e nel rispetto della rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi.
2. Ogni commissione è composta da un minimo di 3 ad un massimo di 5 Consiglieri comunali.
3. Le commissioni sono costituite in seno al Consiglio con criterio proporzionale.
4. La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma precedente.
5. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese: nelle commissioni possono essere eletti anche gli assessori.
6. In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purchè sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente terzo comma.
7. Le commissioni durano in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica.
8. Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.
9. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.
10. Ogni Consigliere può far parte di più commissioni.

Art. 13

Notizie sulla costituzione

1. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e del Vicepresidente di ciascuna di esse.

Art. 14

Insedimento

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vicepresidente.
3. La elezione del Presidente e quella del Vicepresidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.
4. Possono essere eletti a Presidenti e Vicepresidenti delle commissioni i Consiglieri appartenenti a qualsiasi gruppo consiliare.

Art. 15

Convocazione

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
2. Il Vicepresidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti
3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia, qualora questi non presieda la Commissione convocata.

Art. 16

Funzionamento - Decisioni

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti la commissione.
2. Le decisioni della commissione sono valide allorchè vengano adottate dalla maggioranza dei voti.
3. Possono essere chiamati a far parte delle commissioni anche Cittadini singoli o rappresentanti di categorie, associazioni o gruppi di volontariato, sia in modo occasionale che permanente.
4. Tali rappresentanze assumono facoltà consultive, di impulso e di collaborazione.
5. Il numero di tali rappresentanti ed il loro carattere di occasionalità o durata permanente sarà stabilito dai componenti della Commissione.

Art. 17

Partecipazione del Sindaco

1. Il Sindaco e gli Assessori esterni non possono essere eletti nelle commissioni. Tuttavia, hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle commissioni.
2. Il Sindaco e gli Assessori sia eletti che esterni, possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

Art. 18

Segreteria - Verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente designato dal Segretario comunale, oppure da un componente designato dal Presidente della commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

Art. 19

Assegnazione affari

1. Il Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione - parere, dandone formale e contestuale comunicazione ai rispettivi presidenti.
2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni trenta dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.

3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

Art. 20

Indagini conoscitive

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario Comunale e dei titolari degli Uffici comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Art. 21

Commissioni speciali o di inchiesta

1. Il Consiglio, a mente dello Statuto, può procedere alla istituzione di Commissioni speciali e/o di inchiesta, nonché commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.
2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni consiliari permanenti
3. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

Art. 22

Sedute delle commissioni

1. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL
CONSIGLIO

Art. 23
Sede riunioni

1. Le sedute del Consiglio si svolgono in un'apposita sala preventivamente indicata e dovranno essere interamente registrate. Le registrazioni effettuate su nastri, dischetti o altro, dovranno essere conservate per un anno.
2. In ogni caso è sempre necessario che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
3. Delle riunioni consiliari il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 24
Sessioni

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le previsioni statutarie.
2. Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.
3. In tal caso la riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Può esser tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Art. 25
Convocazione

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale.
2. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purchè la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno. La consegna dell'avviso di convocazione deve risultare da dichiarazione del Messo comunale.
3. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve indicare nel Comune di cui è consigliere la persona alla quale vanno notificati gli avvisi. L'avviso di convocazione può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
5. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.
6. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti. Altri oggetti possono essere aggiunti anche nel corso della seduta, purchè la proposta sia approvata all'unanimità e verbalizzata.
7. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti eventualmente proposti in corso di seduta in aggiunta a quelli già scritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

8. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
9. Tutte le proposte di deliberazione, il materiale istruttorio ed i documenti necessari al loro esame devono essere depositati in segreteria a disposizione dei Consiglieri che intendono consultarli.
10. Ai consiglieri è assicurato il diritto di ottenere copia della documentazione agli atti del Consiglio escluso gli elaborati tecnici.
11. Ai Capigruppo consiliari - unitamente all'avviso di convocazione e all'elenco delle questioni da trattare in Consiglio dovrà essere recapitato una copia di tutto il materiale relativo ad ogni questione che sia depositato in segreteria (escluse le tavole planimetriche, progetti, e cartografie di grandi dimensioni).
12. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata nell'Ufficio di Segreteria comunale unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata, salvo le proposte approvate all'unanimità in una seduta consiliare.
13. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.
14. Per gli argomenti riguardanti i bilanci preventivi e consuntivi, relazioni previsionali e programmatiche, piani urbanistici, convenzioni e regolamenti di competenza consiliare, se ne invierà copia o sufficiente documentazione ai Capigruppo, venti giorni prima della data di convocazione.

Art. 26

Seduta prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purchè intervengano almeno quattro consiglieri.
2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non al numero dei votanti.

Art. 27

Seduta seconda convocazione

1. È seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta non poté proseguire per esser venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 25.
3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 25.

Art. 28

Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e ad ogni consigliere assegnato, fatta eccezione per i casi di cui al comma 4 dell'art. 24.

2. Ogni consigliere comunale ha diritto di presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni ed istanze di sindacato ispettivo ai sensi dello Statuto.
3. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
4. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, oltre a quelli aggiunti nel corso della seduta, documentati come prescritto al comma 12 dell'art. 25.
5. La inversione dell'ordine del giorno in discussione, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e verbalizzata.

Art. 29

Sedute - Adempimenti preliminari

1. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
3. I verbali vengono approvati per alzata di mano.
4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche, documentate e confermate mediante il riascolto della registrazione, oppure per fatti personali.

Art. 30

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

TITOLO V

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 31

Ordine durante le sedute

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può intervenire, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 32

Sanzioni disciplinari

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.
2. A nessun componente del Consiglio è concesso di criticare l'operato o il comportamento dei colleghi, inerenti a fatti personali, se questi ultimi non sono presenti.
3. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
4. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.
5. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 33

Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 34

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Sindaco, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 35
Prenotazione per la discussione

1. Dopo l'illustrazione dell'oggetto in discussione, fatta dal Sindaco, Assessore, Consigliere o altro incaricato dal Sindaco, il Sindaco stesso apre e dirige la discussione, seguendo l'ordine delle richieste che gli pervengono dai consiglieri.
2. La discussione deve attenersi all'argomento in trattazione.
3. I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Sindaco e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

Art. 36
Svolgimento interventi

1. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I consiglieri che hanno chiesto di parlare e non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di intervento, dandone comunicazione al Sindaco; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.
4. Nel linguaggio ufficiale delle sedute consiliari, il Sindaco, gli Assessori e tutti i consiglieri, devono mantenere reciproco rispetto.

Art. 37
Durata interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Sindaco.
2. La durata degli interventi in Consiglio non possono eccedere:
 - a) i quindici minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 42 del D.Lgs. 267/00;
 - b) i dieci minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del consiglio per le determinazioni di competenza;
 - c) i cinque minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b) sottoposte all'esame dell'Assemblea;
 - d) i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.
3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento su questioni normali, non complesse o preventivamente discusse, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere, mentre su altre questioni il Sindaco valuta l'importanza o meno dell'argomento.
4. Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.
5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di quindici minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale, come da allegato o per l'inserimento nel testo del verbale, qualora l'interessato lo richieda espressamente al Segretario. Gli interventi espressi verbalmente si intendono acquisibili a verbale nel testo riassuntivo steso dal Segretario.
6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 38

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.
8. Ove il Consiglio venga chiamato, dal Sindaco, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.
9. Anche il Sindaco può chiedere il ritiro di un oggetto all'ordine del giorno solo per fatti intervenuti dopo la convocazione del Consiglio.
10. La richiesta del Sindaco è accolta se ottiene la maggioranza di voti, con alzata di mano.

Art. 39

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri, oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Sindaco decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.
4. L'intervento richiesto dal Consigliere, se accettato viene posto in coda all'ordine del giorno esistente.

Art. 40

Udienze conoscitive

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, Difensore Civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.

4. Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Sindaco ad uno dei Consiglieri presenti.

Art. 41

Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 42

Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 43

Votazione

1. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco. Non si può procedere a votazione se non si è prima data sufficiente lettura o ampia illustrazione degli atti o dei dati relativi all'oggetto da votare, ciò anche per dovuta informazione del pubblico presente.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. terminate le votazioni, il Sindaco, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 44

Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può valutare le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 45

Verbalizzazione riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale; debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi di cui al secondo comma dell'art. 29 e sono firmati dal Sindaco e dal segretario.
3. I consiglieri hanno diritto di ottenere, anche a semplice richiesta verbale, e in modo immediato, qualora ragionevolmente possibile, il rilascio gratuito dei verbali di deliberazioni. Di tali rilasci verrà tenuto apposito elenco a cura degli uffici comunali preposti.

Art. 46
Diritti dei consiglieri

1. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 47
Revoca e modifica deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

Art. 48
Segretario - Incompatibilità

1. Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.
2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO VI DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 49

Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità previste dal regolamento.
2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi.
3. Tutti i consiglieri hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente, degli atti preparatori e, in generale di tutti gli atti utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge, di eventuali documenti consegnati, il Consigliere darà riscontro all'ufficio interessato.
4. In caso di oggetti particolarmente complessi da porre in discussione consiliare (bilanci preventivi e consuntivi, relative relazioni, piani programmatici, regolamenti) il Sindaco invierà congrua documentazione ai Capigruppo, nei termini previsti dall'art. 25 comma 14.
5. Il diritto di accesso agli atti del Consigliere è costituito dalla circostanza che le informazioni devono essere utili all'espletamento del mandato, e quindi esso deve essere realmente strumentale all'esercizio di funzioni proprie del Consiglio, evitando ogni eventuale intendimento a voler costituire privatamente un proprio archivio personale della documentazione al suo domicilio.
6. Si applicano altresì le disposizioni di cui al vigente regolamento comunale per l'accesso agli atti e ai documenti amministrativi.

Art. 50

Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri.
3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.
4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

Art. 51

Risposta alle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissata, e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

Art. 52

Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della giunta.
2. Il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

Art. 53

Svolgimento delle interpellanze

1. Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza.
5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

Art. 54

Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 55

Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Art. 56

Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, da tenersi comunque entro trenta giorni.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 57
Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art. 58
Ordini del giorno riguardanti mozioni

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarire il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.
2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 59
Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO VII PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 60

Proposta di mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.
2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 52 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.
4. In caso di approvazione della mozione di sfiducia nei modi previsti dallo Statuto, il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica e si dà luogo allo scioglimento del Consiglio.

Art. 61

Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere comunale

1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154.
3. Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene ad una intera sessione ordinaria.
4. Le decadenze di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. È pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.
5. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
6. L'art. 38 comma 8 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, disciplina le modalità e le procedure per la presentazione di dimissioni dalla carica di consigliere.

Art. 62

Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, in caso di documentazione complessa e fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura, comunque nel rispetto delle migliori condizioni per i cittadini, come previste dal regolamento per il diritto di accesso agli atti del Comune.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1	Consiglieri comunali	Pag. 2
Art. 2	Prima seduta del consiglio	pag. 2
Art. 3	Primi adempimenti del consiglio	pag. 2

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

Art. 4	Composizione	pag. 3
Art. 5	Costituzione	pag. 3
Art. 6	Presa d'atto del Consiglio	pag. 3
Art. 7	Sede	pag. 3
Art. 8	Risorse Economiche	pag. 4
Art. 9	Attrezzature	pag. 4
Art. 10	Conferenza dei Capigruppo	pag. 4
Art. 11	Riunione dei Capigruppo	pag. 5

TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 12	Istituzione e composizione	pag. 6
Art. 13	Notizie sulla costituzione	pag. 6
Art. 14	Insedimento	pag. 6
Art. 15	Convocazione	pag. 7
Art. 16	Funzionamento – Decisioni	pag. 7
Art. 17	Partecipazione del Sindaco	pag. 7
Art. 18	Segreteria – Verbalizzazione	pag. 7
Art. 19	Assegnazione affari	pag. 7
Art. 20	Indagini conoscitive	pag. 8
Art. 21	Commissioni speciali o di inchiesta	pag. 8
Art. 22	Sedute delle commissioni	pag. 8

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 23	Sede riunioni	pag. 9
Art. 24	Sessioni	pag. 9
Art. 25	Convocazione	pag. 9
Art. 26	Seduta prima convocazione	pag. 10
Art. 27	Seduta seconda convocazione	pag. 10
Art. 28	Ordine del giorno	pag. 10
Art. 29	Sedute - Adempimenti preliminari	pag. 11
Art. 30	Pubblicità e segretezza delle sedute	pag. 11

TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 31	Ordine durante le sedute	pag. 12
Art. 32	Sanzioni disciplinari	pag. 12
Art. 33	Tumulto in aula	pag. 12
Art. 34	Comportamento del pubblico	pag. 12
Art. 35	Prenotazione per la discussione	pag. 13
Art. 36	Svolgimento interventi	pag. 13
Art. 37	Durata interventi	pag. 13

Art. 38	Questioni pregiudiziali e sospensive	pag. 14
Art. 39	Fatto personale	pag. 14
Art. 40	Udienze conoscitive	pag. 14
Art. 41	Dichiarazione di voto	pag. 15
Art. 42	Verifica numero legale	pag. 15
Art. 43	Votazione	pag. 15
Art. 44	Irregolarità nella votazione	pag. 15
Art. 45	Verbalizzazione riunioni	pag. 15
Art. 46	Diritti dei consiglieri	pag. 16
Art. 47	Revoca e modifica deliberazioni	pag. 16
Art. 48	Segretario – Incompatibilità	pag. 16

TITOLO VI DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 49	Diritto all'informazione dei Consiglieri	pag. 17
Art. 50	Interrogazioni	pag. 17
Art. 51	Risposta alle interrogazioni	pag. 17
Art. 52	Interpellanze	pag. 18
Art. 53	Svolgimento delle interpellanze	pag. 18
Art. 54	Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni	pag. 18
Art. 55	Mozioni	pag. 18
Art. 56	Svolgimento delle mozioni	pag. 18
Art. 57	Emendamenti alle mozioni	pag. 19
Art. 58	Ordini del giorno riguardanti mozioni	pag. 19
Art. 59	Votazione delle mozioni	pag. 19

TITOLO VII PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 60	Proposta di mozione di sfiducia	pag. 20
Art. 61	Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere comunale	pag. 20
Art. 62	Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione	pag. 20

Regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. 23 del 03-05-99

Deliberazione C.C. n. 23 del 03-05-99 inviata all'O.RE.CO di Milano in data 07-05-99

Chieve, 07-05-99

Il Segretario
Comunale
Bonoldi Dott.ssa Elvira

Nelly

A seguito di richiesta di chiarimenti dell'O.RE.CO di Milano con O.I. in data 27-05-99 prot. n. 2416 la deliberazione C.C. n. 23 del 03-05-99 è stata ripresa con deliberazione C.C. n. 35 del 31-08-99

Chieve, 31-08-99

Il Segretario
Comunale
Bonoldi Dott.ssa Elvira
Nelly

Estremi ricezione atti richiesti O.RE.CO. di Milano in data 03-09-99 n. 99/14534

Deliberazione C.C. n. 35 del 31-08-99 esecutiva il 13-09-99 per esame dell'O.RE.CO. senza riscontro di vizi di legittimità

Comunicazione pervenuta il 16-09-99

Chieve, 16-09-99

Il Segretario
Comunale
Bonoldi Dott.ssa Elvira
Nelly